



# COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

Cod. Fisc. 00827390725



### Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 64 Del 21-06-2012

<b>OGGETTO:</b>	FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE- PATRONO DI SANNICANDRO
-----------------	---

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **16:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	P
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO ( SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Parere di <b>REGOLARITA' TECNICA</b>
Favorevole , 13-06-012
Dott.ssa Baccaro Maria

Parere di <b>REGOLARITA' CONTABILE</b>
Favorevole , 21-06-012
DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

## LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Vice Sindaco Maria Chimienti

### **PREMESSO** che:

- il Comitato Feste Patronali con nota pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 06.06.2012 prot.n.7122, ha fatto richiesta volta ad ottenere un contributo economico a sostegno delle spese programmate per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono S.Giuseppe, che si svolgeranno rispettivamente nei giorni 23,24 e 25 giugno 2012;
- il predetto Comitato sosterrà, come di consueto, il peso non solo organizzativo ma anche finanziario delle manifestazioni che si svolgeranno secondo la tradizione alla presenza di numerosi cittadini e forestieri secondo un preventivo di spesa allegato all'istanza;
- questa Amministrazione Comunale intende valorizzare adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e popolari che appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità sannicandrese e di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del territorio;
- nell'edizione di quest'anno il consueto programma dei festeggiamenti - che prevede l'addobbo di tutto il paese con luminarie artistiche, la processione religiosa del sabato sera, l'esibizione di bande musicali locali e forestiere, la coinvolgente cavalcata in costume - verrà arricchito da una processione solenne e dall'esibizione in costume del caratteristico gruppo musicale dei Timpanisti Barium Nicolaus con suggestivi suoni ritmici di grande effetto scenico;
- per uno sviluppo del territorio appare indispensabile attivare processi che consentano la promozione turistica dello stesso, nonché la valorizzazione della cultura e delle tradizioni storiche del luogo, attraverso l'utilizzazione delle risorse locali, soprattutto umane, in quanto l'iniziativa determina una ricaduta positiva sulla comunità amministrata e consente di applicare il principio fondamentale che sovrintende l'azione di questo Ente che si sostanzia nella funzione propria garantita dall'art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto ente esponenziale degli interessi della collettività che rappresenta, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 9, del d.l. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010, sul divieto di sponsorizzazioni per le amministrazioni pubbliche a decorrere dall'anno 2011;

**VISTI** i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria dalla lettura dei quali si evince che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione;

**VISTI**, altresì,

- il parere della Corte dei conti, Sezione Lombardia 31.3.2011, n. 164, che specifica, espressamente per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali, tra l'altro che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso "lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato";
- il parere della Corte dei conti, Sezione Piemonte del 13.4.2011, n. 46, che ritiene operante il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 D.L. n. 78/2010 solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

**RILEVATO**, ancora, che la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per le Marche, col parere 29 marzo 2011, n. 13, ha assunto una posizione ancora più estensiva delle Sezioni Liguria e Lombardia, ritenendo in tutto non applicabile il divieto delle sponsorizzazioni ed i limiti alla spesa previsti dall'articolo 6, comma 9, della legge 122/2010 ai contributi locali;

**EVIDENZIATO** che detta sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione in parola ha rimesso la questione interpretativa sulla materia alle Sezioni Riunite;

**PRESO ATTO CHE** le Sezioni Riunite non si sono pronunciate al riguardo;

**RICONOSCIUTO**, comunque, un orientamento generale della magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'articolo 6, comma 9, alla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò, da un lato, sia qualificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione emersi in premessa e, dall'altro, che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'ente;

**RILEVATO CHE** le predette manifestazioni, rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, vengono esercitate dal Comitato Feste Patronali in via mediata in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, nell'interesse della collettività e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

**RITENUTO**, pertanto, di destinare in favore del Comitato Feste Patronali la somma di € 3.500,00 per le attività che saranno svolte nell'ambito delle predette manifestazioni, quale erogazione non rientrante nel divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, come ampiamente argomentato;

**DATO ATTO** che la spesa necessaria trova copertura finanziaria all'intervento di bilancio 3- Prestazioni di servizi - del bilancio di previsione;

**VISTI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.u.ee.ll. in linea tecnica e contabile dai Responsabili dei settori interessati;

**VISTO** il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di dare atto che le manifestazioni in premessa richiamate rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente vengono esercitate dal Comitato Feste Patronali in via mediata in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nell'interesse della collettività e nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
2. Di riconoscere la somma complessiva di € 4.500,00 in favore del Comitato Feste Patronali per le attività che svolgeranno nell'ambito delle sopra citate ricorrenze, quale erogazione non rientrante nel divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010.
3. Di autorizzare il Responsabile della Sezione Cultura dott.ssa Maria Baccaro all'adozione degli atti successivi e conseguenti ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, ivi compresa la erogazione del contributo nella misura massima di cui al punto precedente e comunque solo a seguito di rendicontazione documentata dell'effettiva spesa sostenuta,
4. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria all'intervento 3 Prestazioni di servizi del bilancio di previsione approvato;
5. Di disporre che il Comandante di P.M. adotti gli opportuni provvedimenti relativi alla viabilità durante i giorni delle manifestazioni;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE  
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

N. ....

## PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il ..... e vi rimarrà  
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal .....  
al .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

---

